



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

XII LEGISLATURA

6ª Seduta pubblica – Martedì 24 febbraio 2026

Deliberazione n. 18

OGGETTO: MOZIONE PRESENTATA DAI CONSIGLIERI BOZZA, PATRON, MALTAURO, BARBISAN, PRESSI E VALDEGAMBERI RELATIVA A “REVISIONE DELLA DISCIPLINA SULL’ORIGINE DOGANALE DEI PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI”.
(Mozione n. 11)

IL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

VISTI gli articoli da 59 a 63 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, relativo a istituzione del codice doganale dell’Unione;

VISTO, in particolare, l’articolo 60, comma 1 del regolamento (UE) 952/2013, secondo cui le merci interamente ottenute in un unico paese o territorio sono considerate originarie di tale paese o territorio;

VISTO, altresì, l’articolo 60, comma 2 del regolamento (UE) 952/2013, ai sensi del quale le merci, alla cui produzione contribuiscono due o più paesi o territori, sono considerate originarie del paese o territorio in cui hanno subito l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un’impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione;

VISTI gli articoli da 31 a 36 e l’allegato 22-01 del regolamento delegato (UE) n. 2015/2446 della Commissione del 28 luglio 2015 che integra il regolamento (UE) 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell’Unione;

CONSIDERATO che, come evidenziato dalla federazione regionale Coldiretti del Veneto, il criterio dell’origine non preferenziale, di cui al menzionato articolo 60, consente di stabilire la nazionalità “economica” delle merci scambiate nel commercio ed è utilizzato per garantire l’applicazione uniforme della tariffa doganale comune nonché di tutti gli altri provvedimenti adottati per l’importazione o l’esportazione delle merci dall’Unione o dagli Stati membri;

PRESO ATTO che non sono state ancora elaborate regole specifiche e univoche per la determinazione dell'origine doganale dei prodotti agricoli e alimentari, salva la distinzione rispetto al luogo di provenienza, inteso, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera g) del regolamento (UE) n. 2011/1169 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, come quello da cui proviene l'alimento;

VALUTATO che le regole che conferiscono l'origine in base all'ultimo paese di produzione contribuiscono, con riguardo ai prodotti agroalimentari, a generare disorientamento nel consumatore rispetto alla individuazione del luogo di origine; infatti la possibilità attualmente riconosciuta in base alla disciplina sulla codificazione doganale di individuare l'origine del prodotto agroalimentare in base all'ultimo luogo di trasformazione finale può indurre in maniera ingannevole il consumatore finale a ritenere di origine italiana il prodotto agroalimentare che invece di fatto proviene da altri paesi, con standard qualitativi e di prezzo nettamente inferiori a quelli italiani, e che è stato semplicemente "trasformato" in Italia;

CONSIDERATO che l'attuale quadro normativo non consente in via interpretativa di individuare l'effettiva origine del prodotto in base all'effettiva zona di provenienza, non potendo venire in soccorso al riguardo nessuno dei criteri in uso (il cambiamento della voce tariffaria; il criterio della trasformazione specifica; il criterio del valore aggiunto); risulta pertanto opportuno, in un'ottica di trasparenza, prevedere che l'individuazione della provenienza del prodotto agroalimentare sia posta in stretta dipendenza dal luogo di sua produzione e non dal luogo di ultima trasformazione;

RITENUTO che la disciplina doganale di cui trattasi non concerne il contenuto dell'informazione destinata ai consumatori mediante l'etichettatura, limitandosi a consentire l'identificazione e la classificazione delle merci nei rapporti internazionali in forza di un unico codice numerico universalmente comprensibile;

PRESO ATTO che la giurisprudenza nazionale ed europea riconosce nella disciplina dell'origine doganale una norma di natura fiscale che nel caso di specie non permette, tuttavia, di fornire ai consumatori informazioni trasparenti per una corretta individuazione della provenienza geografica;

PRESO ATTO, altresì, dei rischi economici e reputazionali derivanti dalla commercializzazione di alimenti etichettati come made in Italy, realizzati con ingredienti provenienti da altri paesi, ma che in Italia hanno subito soltanto l'ultima trasformazione sostanziale o economicamente giustificata;

PRESO ATTO che, sebbene, ai sensi delle norme doganali, le operazioni minime o non economicamente giustificate non hanno alcuna rilevanza ai fini dell'attribuzione dell'origine, nondimeno tali norme risultano inadeguate ed insufficienti ad evitare i casi di falsa evocazione dell'origine dei prodotti che costituiscono il patrimonio agroalimentare italiano;

tutto ciò premesso,

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

ad attivarsi verso il Governo e per esso nei confronti del Ministero dell'agricoltura, delle foreste e della sovranità alimentare (MASAF), anche attraverso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni, nonché anche presso le competenti sedi istituzionali eurocomunitarie, affinché:

- 1) si prosegua nell'impegno già intrapreso dal MASAF a tutela e per la valorizzazione dei prodotti di origine italiana quali la proroga dell'obbligo di etichettatura di origine e la bollinatura tricolore e le azioni tese a potenziare la promozione dei prodotti di Denominazione di origine protetta (DOP) e di Indicazione geografica protetta (IGP);
- 2) siano messe in atto tutte le azioni necessarie presso le competenti sedi istituzionali eurounitarie per avviare la procedura di modifica della disciplina sull'origine del codice doganale e, in particolare, attraverso la revisione dell'articolo 60 del regolamento (UE) 952/2013 finalizzata all'esclusione dei prodotti agricoli e alimentari dall'ambito di applicazione della stessa;
- 3) si continui a perseguire azioni utili a introdurre criteri di trasparenza al fine di consentire al consumatore finale di conoscere l'esatta zona di produzione del prodotto agroalimentare ed il luogo di trasformazione finale, nel caso in cui le due zone non coincidano, per garantire la corretta informazione ai consumatori.

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 44
Voti favorevoli	n. 27
Astenuti	n. 17

IL CONSIGLIERE-SEGRETARIO
f.to Anna Maria Bigon

IL PRESIDENTE
f.to Francesco Rucco